MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

Disposizioni in materia di consigli comunali e provinciali

Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge.". Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente: "2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia".

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 31 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modalita' di funzionamento dei consigli degli enti locali
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modalita-di-funzionamento-dei-consigli-degli-enti-locali/art-1-disposizioni-in-materia-di-consigli-comunali-e-provinciali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it